

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1416

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 26 maggio 1964

Estensione della indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dall'articolo 56 della legge 26 luglio 1961, n. 709, agli ufficiali ed ai sottufficiali della disciolta polizia dell'Africa italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nella passata legislatura la questione formò oggetto di apposita proposta di legge n. 3640, che non giunse a conclusione per il sopravvenuto scioglimento delle Camere; essa però è sempre in attesa di una soluzione legislativa.

Con legge 29 ottobre 1961, n. 1167, (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 novembre 1961), fu estesa agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione delle disciolte milizie portuali e della strada l'indennità speciale istituita con l'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e con l'articolo 32 della legge 10 luglio 1954, n. 599, in favore, rispettivamente, degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate.

Fu così compiuto un atto di giustizia verso gli appartenenti alle disciolte milizie portuaria e stradale, cessati dal servizio permanente con diritto a pensione, e che erano rimasti esclusi dal beneficio della indennità speciale, già estesa:

agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza con leggi 9 aprile 1955, n. 278 e 17 aprile 1957, n. 260;

agli ufficiali e sottufficiali dei Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con leggi 29 marzo 1956 n. 288, e 3 aprile 1958, n. 460;

ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia con legge 20 maggio 1960, n. 503;

ai vicebrigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con gli articoli 22 e 56 della legge 26 luglio 1961, n. 709;

ai vicebrigadieri e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza con gli articoli 4 e 21 della legge 3 agosto 1961, n. 833;

ai vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri con gli articoli 21 e 44 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168.

Una sola categoria non è stata ancora allineata a quelle sopraindicate, e precisamente il personale del disciolto Corpo della polizia dell'Africa italiana, istituito con regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374 e poi soppresso con decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

All'atto della soppressione, la maggior parte degli ufficiali e sottufficiali della disciolta polizia dell'Africa italiana transitò nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, eccezione fatta di:

n. 5 ufficiali (3 maggiori e 2 sottotenenti);

n. 23 sottufficiali (10 marescialli maggiori, 6 marescialli capi, 5 marescialli ordinari, 1 brigadiere ed 1 vicebrigadiere);

collocati a riposo per motivi vari.

La presente proposta di legge mira perciò ad estendere l'indennità speciale anche agli

ufficiali ed ai sottufficiali del disciolto Corpo della polizia dell'Africa italiana in modo da eliminare la sperequazione venutasi a creare nei confronti del personale degli altri Corpi militari e di polizia che fruisce di un trattamento di pensione del tutto analogo.

Si tratta in definitiva di un ristretto numero di ufficiali e sottufficiali del soppresso Corpo, i quali, per aver superato i limiti di età, per inabilità fisica o altri motivi, non hanno potuto transitare nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sono perciò cessati dal servizio passando nella posizione di quiescenza.

Per essi la decorrenza del beneficio può essere fissata al 1° gennaio 1958 in analogia

a quanto è stato disposto per gli appartenenti alle disciolte milizie portuaria e della strada.

L'onere finanziario annuale è calcolato in lire 3.000.000 circa.

Fermo restando tale fabbisogno annuo per gli esercizi successivi, sul corrente esercizio finanziario 1963-64 graverà anche l'onere di lire 16.500.000 per il pagamento degli arretrati dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1963.

Alla limitata spesa è possibile provvedere con gli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero del tesoro.

Il proposto provvedimento risponde ad evidenti ragioni di equità, e pertanto confido che esso otterrà la unanime approvazione del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Agli ufficiali del disciolto Corpo della polizia dell'Africa italiana, cessati dal servizio permanente effettivo per ferite, lesioni o infermità dipendente da causa di servizio o per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1958, fino all'età di sessantacinque anni e comunque, per un periodo non inferiore ad otto anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità speciale prevista per gli ufficiali dell'Esercito dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

### ART. 2.

Ai marescialli dei tre gradi ed ai brigadieri del disciolto Corpo della polizia dell'Africa italiana, cessati dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di servizio, per infermità dipendente da causa di servizio o per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1958 e fino al compimento degli anni sessantacinque, l'indennità speciale prevista per i sottufficiali dell'Esercito dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

### ART. 3.

Ai vicebrigadieri del disciolto Corpo della polizia dell'Africa italiana, cessati dal servizio per raggiunti limiti di servizio, per infermità proveniente da causa di servizio o per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1958 e fino al compimento degli anni sessantacinque, l'indennità speciale prevista per i vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dall'articolo 56, ultimo comma, della legge 26 luglio 1961, n. 709.

### ART. 4.

All'onere di lire 19.500.000, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio in corso si provvederà con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.